



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 26 del 2018

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° P.V. n.° 9A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio Sanità Animale - Distretto di Ragusa.

Il Commissario

Visto il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo P.V. n.° 9A/RG/17 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio Sanità Animale - Distretto di Ragusa, redatto il 11.07.2017, ore 09,30, dal dr. Giulio Bini, Veterinario Dirigente, dipendente della ASP di Ragusa – Uff. di Polizia Giudiziaria, a carico della Sig.ra **GUARDIANO ESTER**, nata a RAGUSA il 06.04.1962 ivi residente in via Grazia Deledda n.° 4 (CF: GRD STR 62D46 H163V), titolare dell'allevamento bovino sito in Ragusa C/da Monachella-Cardita, codice aziendale IT009RG810, con la qualifica sanitaria di Infetto Brucellosi, in riferimento ai fatti accertati in C/da Stanislao il 22.6.2017 ore 12:00, in seguito ad un controllo per risanamento e controllo anagrafe effettuato, congiuntamente con il Dott. Giovanni Digrandi, Veterinario Specialista Ambulatoriale;

Accertato in sede di controllo la presenza di n.° 1 capi bovini, specificatamente toro da monta, identificato con marca auricolare IT088990271777 proveniente dall'allevamento infetto di C/da Cardita di proprietà della Sig.ra Guardiano Ester, a C/da Stanislao;

Atteso, quindi, che a carico della suddetta Sig.ra **GUARDIANO Ester**, sopra generalizzata, è stata rilevata la violazione amministrativa prevista dall'art. 10 del D.P.R. n.° 320/1954 in relazione all'art. 163, sanzionato dall'art.358 R.D. 1265/34 così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs 196/99 (e non 106/99 come erroneamente riportato nel verbale) *"per aver movimentato nr 1 bovino, specificatamente toro da monta, identificato con marca auricolare IT088990271777 dall'allevamento infetto di C/da Cardita, a C/da Stanislao"*;

Preso atto nel verbale che la violazione è stata contestata alla stessa Sig.ra Guardiano in data 4.7.2017 ore 11:00 che ha dichiarato NULLA;

Preso atto che la Sig.ra Guardiano in data 6.7.2017 presentava istanza per riportare il succitato bovino da C7da Stanislao a C/da Cardita e che la richiesta è stata rigettata con nota prot. n.° 3815/17/ASP/RG Vet. Rg dell'11.7.2017;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del citato dall'art. 358 R.D. 1265/34 così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs 196/99, comma 2, *"I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali, da approvarsi con decreto reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene previste nelle disposizioni medesime con l'ammenda da €. 1.549,00 a €. 9.296,00, salvo che il fatto costituisca reato"*;

Che, pertanto, nel verbale veniva correttamente indicata la somma di €. **3.098,00** (pari al doppio del minimo della sanzione prevista), da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in **applicazione della sanzione in misura ridotta**;

Atteso che il sopra detto verbale è stato **notificato il 14.7.2017** a mezzo del servizio postale a mani della Sig.ra **GUARDIANO ESTER**, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. **3.098,00** in **applicazione della sanzione in misura ridotta**, ovvero



presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Che, nel termine concesso la Sig.ra Guardiano riteneva di proporre scritti difensivi ex art. 18 Legge 689/81;

Visti gli **scritti difensivi** presentati dalla Sig.ra Guardiano Ester, al Direttore Generale, quale Autorità Competente, ed acquisiti al protocollo Generale della ASP di Ragusa al **prot. n° E – 0024474 del 10.08.2017** entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 18 della L. 689/81 con i quali la ricorrente si è avvalsa della facoltà di essere sentita;

Visto il rapporto ex art. 17 della Legge 689/81 a firma congiunta dell'accertatore UPG Dr. Giulio Bini del Distretto di Ragusa e del T.d.P. coordinatore Dott. Salvatore Salonia, con prot. n° 5961/17/ASPRG/Vet.Rg del 11.11.2017;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visto il verbale del 27.2.2018 ore 16:00 di audizione della ricorrente a seguito di convocazione con nota prot. 378 AAGG del 6.2.2018;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra GUARDIANO Ester, per le seguenti motivazioni:

Le eccezioni poste avverso il verbale sia in punto di fatto che di diritto sono da ritenersi infondate: il fatto, cioè la movimentazione del bovino dalla azienda sottoposta divieto di movimentazione giusta Ordinanza Sindacale n.° 171 del 2.3.2015 perché infetto per Brucellosi, è accertato e non è contestato dalla parte che si limita a dire che il bovino *"presumibilmente ... avendo percorso innumerevoli volte la strada che congiunge le due aziende, si sarà recato nell'allevamento della C/da Stanislao, per ricongiungersi al resto della mandria"* (sic!)

Il fatto di per sé singolare non esclude comunque la responsabilità della ricorrente avendo la stessa comunque l'onere della custodia del bovino (art. 2052 c.c.) che pertanto ha disatteso rendendone possibile la movimentazione;

Infondata anche la eccezione della inefficacia della Ordinanza avvenuta *"ispo facto"* dopo gli esiti negativi per ben due volte degli esami effettuati sui bovini presenti in azienda: l'Ordinanza resta efficace fino alla revoca da parte della Autorità che l'ha resa. La revoca non è comunque avvenuta non certo per negligenza della Autorità preposta ma in quanto l'Azienda non possedeva lo stato di NON INDENNE o NON UFFICIALMENTE INDENNE per Brucellosi bovina, come si evince dalla documentazione prodotta dalla ricorrente medesima.

Quanto al riferimento negli scritti difensivi all'art. 1, comma 3, del D.L. 91/2014 (convertito in legge 11.8.2014, n.° 116) si precisa che lo stesso riguarda il settore agroalimentare e non rientra nel caso in esame che è disciplinato invece dal D.P.R. n.° 320/54 che ha introdotto il Regolamento di Polizia Veterinaria, per cui nessun diritto a *"rimediare al proprio errore"* concedendo delle prescrizioni è stato violato.

Sul punto si riporta quanto chiarito con la nota prot. n.° 1217- 44 del 17.4.2018 del Dipartimento Veterinario quali ulteriori controdeduzioni, che ribadisce e precisa:

la inapplicabilità del D.L. 24.6.2014, n.° 91 convertito il L. 11.8.116 in quanto la diffida prevista al 3° co. art. 1, siccome precisato dalla direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari con nota n.° 0002067-28/01/2005- DGSAF-COD_UP-P, *"... si applica per le violazioni in materia agroalimentare ritenendo escluse dall'ambito di applicazione dell'istituto della diffida le violazioni riguardanti norme poste a tutela della sicurezza alimentare e più in generale della salute umana, ivi comprese quelle in materia di sanità animale, farmaci veterinari, anagrafe degli animali, benessere in allevamento e durante il trasporto, settore dei mangimi"*;

Neanche l'art. 4 del D.Lgs n.° 58/2004, richiamato negli scritti difensivi, è applicabile al caso in esame riguardando la identificazione e registrazione dei bovini nonché l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Nel caso specifico la violazione riguarda la mancanza del Mod. 4 quale documento di accompagnamento degli animali movimentati. Il fatto che il quadro A del Mod. 4 preveda la indicazione dei dati identificativi dell'animale non può essere considerato motivo per collegarlo al D.Lgs. 58/2004 per la natura speciale di tale legge e della materia da essa regolamentata;

Correttamente, invece, è stato applicato nel caso di specie l'art. 10, del D.P.R. n.° 320/1954 in relazione all'art. 163, sanzionato dall'art.358 R.D. 1265/34 così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs 196/99.

Si ritiene tuttavia nel caso di specie di concedere il beneficio della sanzione minima e della rateizzazione in quanto richiesti dalla parte in sede di audizione confidando nella corretta applicazione



futura delle disposizioni in materia poste a tutela esclusiva della salute pubblica con rilevante interesse anche per gli allevatori medesimi che vedono accrescere il valore della propria azienda con la crescita della sicurezza del prodotto, grazie ai controlli effettuati dagli organi preposti.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO l'art. 10 del D.P.R. n.° 320/1954

VISTO il D. Lgs. 29 gennaio 2004, n. 58.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig.ra **GUARDIANO ESTER**, nata a RAGUSA il 06.04.1962 ivi residente in via Grazia Deledda n.° 4 il pagamento della somma totale di €. €. **1.549,00** quale sanzione amministrativa in riferimento al Verbale P.V. n.° 9A/RG/17 del 11.07.2017 – Dipartimento di Prevenzione Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria – Distretto di Modica.

Ingiunge

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. **1.549,00**

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 1.615,00 (euro milleseicentoquindici/00)

da versare:

- quanto ad €. 1.549,00 da pagare in 12 RATE mensili di €. 129,09 tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V" nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (Verbale n.° P.V. n.° 9A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione) Veterinaria – Servizio Sanità Animale - Distretto di Ragusa) e della presente ordinanza;

- quanto ad €. 66,00 da pagare tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "spese istruttorie Verbale P.V. n.° 9A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione";

E' fatto obbligo di esibire l'originale della attestazione dell'avvenuto pagamento di ogni rata presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1, ovvero in copia tramite pec: affari.generali@pec.asp.rg.it.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra **GUARDIANO ESTER**, nata a RAGUSA il 06.04.1962 ivi residente in via Grazia Deledda n.°

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Servizio Sanità Animale dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 26.04.2018

Il Commissario
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

